

Per. Ind. Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Pesaro Urbino n. 293

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) - Tel. - Fax.: +39 0721 472036

Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it - <http://www.vannivaleri.it>

Skype: [per.ind.valeri.vanni](https://www.skype.com/people/per.ind.valeri.vanni) Posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



Direttiva Macchine 2006/42/CE

Definizione di “fabbricante”

Indicazioni tratte da “Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE” edizione giugno 2010.

Definizione di “fabbricante”

Gli obblighi imposti dalla direttiva macchine relativamente alla conformità delle macchine e delle quasi-macchine devono essere assolti dal fabbricante o dal suo mandatario. Gli obblighi sono riassunti all’articolo 5; la definizione di “*fabbricante*”, e quella successiva di “*mandatario*” individuano i soggetti che li devono soddisfare.

Il termine “*macchina*” nella definizione di “*fabbricante*” è inteso in senso lato, vale a dire che la definizione si applica al fabbricante di uno qualsiasi dei prodotti elencati all’articolo 1, lettere da a) a f) – cfr. §33: commenti sul primo paragrafo dell’articolo 2.

La definizione si applica anche al fabbricante di una quasi-macchina.

Chi è il fabbricante?

Un fabbricante può essere **una persona fisica o una persona giuridica**; in altri termini, un individuo o un’entità come una società o un’associazione.

Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, **ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante**, della conformità delle macchine o delle quasi-macchine con la direttiva.

Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione. In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato **con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell’articolo 5.**

Un soggetto che realizza un insieme di macchine è considerato il fabbricante dell’insieme. Di norma gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da diversi fabbricanti; **tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso.**

Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell’insieme, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore.

Se un utilizzatore fabbrica un insieme di macchine per uso personale, è considerato il fabbricante dell’insieme.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d’installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati
Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

Per. Ind. Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Pesaro Urbino n. 293

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) - Tel. - Fax.: +39 0721 472036

Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it - <http://www.vannivaleri.it>

Skype: [per.ind.valeri.vanni](https://www.skype.com/people/per.ind.valeri.vanni) Posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



Soggetti che fabbricano macchine per uso personale

Un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è considerato un fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all'articolo 5. In questo caso, la macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso.

Tuttavia, tale macchina dovrà essere conforme alla direttiva macchine prima della messa in servizio.

Lo stesso dicasi per un utilizzatore che fabbrica un insieme di macchine per uso personale.

Altri soggetti che possono essere considerati fabbricanti

La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di "fabbricante" concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell'UE.

Se un fabbricante di mercato dell'UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.

D'altro canto, la decisione di importare macchine nell'UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d'esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall'UE e portarla personalmente nell'UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca ai fini di distribuzione o dell'utilizzo nell'UE.

Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell'UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfa i propri obblighi ai sensi della direttiva.

Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell'UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente.

Lo stesso dicasi per coloro che importano nell'UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell'UE o la mette in servizio nell'UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5.

Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l'uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.

Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall'articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all'UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell'UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati
Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

Per. Ind. Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Pesaro Urbino n. 293

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) - Tel. - Fax.: +39 0721 472036

Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it - <http://www.vannivaleri.it>

Skype: [per.ind.valeri.vanni](https://www.skype.com/people/per.ind.valeri.vanni) Posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



Macchine modificate prima della prima messa in servizio

In alcuni casi la macchina è venduta a un importatore o a un distributore il quale successivamente la modifica su richiesta di un cliente prima che sia messa in servizio per la prima volta.

Se le modifiche sono **state previste o concordate con il fabbricante** e sono state inserite nella valutazione dei rischi, nella documentazione tecnica e nella dichiarazione di conformità fornite dal fabbricante, **la marcatura CE originaria del fabbricante resta valida**.

Se, invece, le modifiche sono sostanziali (per esempio, **una modifica della funzione e/o delle prestazioni della macchina**) e **non previste o concordate con il fabbricante**, la marcatura CE originaria decade e dovrà essere rinnovata. In questo caso, chi apporta le modifiche viene considerato il fabbricante ed è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Settore della distribuzione

Il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti definisce "distributore" "una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto".

La direttiva macchine non impone obblighi specifici al distributore delle macchine, a meno che egli sia il mandatario del fabbricante o sia la persona che immette le macchine sul mercato.

Il ruolo del distributore di macchine è stato chiarito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2005, causa C-40/04.

La Corte ha ritenuto che le disposizioni nazionali possano **imporre ai distributori di verificare, prima della consegna della macchina all'utente**, che essa:

- sia munita di marcatura CE
- e di dichiarazione CE di conformità, redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione,
- nonché di istruzioni per l'uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato.

Qualora il fabbricante non abbia fornito le istruzioni originali in tale lingua o lingue, il distributore che immette una macchina nella zona linguistica in questione dovrà fornire una traduzione.

Il distributore dovrebbe in generale **esercitare la dovuta diligenza** rispetto alla macchina che fornisce, sapere a quali normative è soggetta ed **evitare di fornire macchine che siano palesemente non conformi alla direttiva macchine**.

Tuttavia, non gli si può imporre di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine.

In caso di dubbio sulla conformità della macchina, il distributore dovrebbe cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato, ad esempio, aiutandole ad entrare in contatto con il fabbricante o il suo mandatario per ottenere le informazioni necessarie, come ad esempio gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati
Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete

Per. Ind. Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Pesaro Urbino n. 293

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) - Tel. - Fax.: +39 0721 472036

Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it - <http://www.vannivaleri.it>

Skype: [per.ind.valeri.vanni](https://www.skype.com/user/per.ind.valeri.vanni) Posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it



Per. Ind. Valeri Vanni, referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU, nei termini in cui l'azienda possa essere interessata, **è a disposizione per** approfondire i contenuti, attraverso:

INCONTRI TECNICI;
CORSI DI FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO AI MODIFICATI
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA,
AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI TECNICI,
AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DELLE ISTRUZIONI PER L'USO

Il nostro Studio di consulenza è in grado di assistervi per le attività necessarie all'ottenimento della marcatura CE del Vostro prodotto.

Analisi dei rischi, fascicoli tecnici e manuali d'installazione, uso e manutenzione per macchine utensili ed automatiche e per impianti nuovi ed usati

Analisi tecnica delle macchine e degli impianti in riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche

Interpretazione ed aggiornamento normativo e legislativo nazionale, comunitario ed americano-canadese sulle macchine utensili ed automatiche e sugli impianti

Corsi di formazione sulle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, sui rispettivi regolamenti di recepimento e norma armonizzate

Servizio di consulenza con abbonamento annuale per contatto telefonico diretto e servizio informativo in rete